

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

**PROGRAMMA REGIONALE (PR) CALABRIA FESR-FSE + 2021/2027**

**OP 1 - UNA CALABRIA PIU' SMART**

**PRIORITA' 1 - RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'**

**RSO 1.3 - RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

**AZIONE 1.3.1 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE**

**FONDO COMPETITIVITA' IMPRESE (FCI)**

**REGOLAMENTO OPERATIVO**

## SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ, FORMA DELL’AIUTO E DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI .....	5
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA .....	8
ART. 4 – IMPRESE BENEFICIARE E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ .....	8
ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI .....	12
ART. 6 – INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI .....	12
ART. 7 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO .....	17
ART. 8 – SOGGETTO GESTORE .....	21
ART. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	22
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	23
ART. 11 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DI MERITO.....	25
ART. 12 – MODALITA’ DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO .....	28
ART. 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE .....	31
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO .....	32
ART. 15 – MONITORAGGIO E CONTROLLI.....	33
ART. 16 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ .....	34
ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY .....	35
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI .....	35

## **ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ, FORMA DELL’AIUTO E DEFINIZIONI**

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 40 del 12 febbraio 2024, ha preso atto del documento di “Aggiornamento della Valutazione ex-ante degli Strumenti finanziari FESR e FSE del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai sensi dell’art. 37, par. 2, del Reg. UE n. 1303/2013” e del documento di “Valutazione ex-ante degli Strumenti Finanziari del Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021”.

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 322 del 21 giugno 2024, ha deliberato, in particolar modo, quanto segue:

- di istituire a valere sull’Obiettivo specifico RS01.3. “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale del PR Calabria FESR FSE 2021/2027 il “Fondo Competitività Imprese (FCI)” con una dotazione finanziaria iniziale di € 30.000.000,00 i cui interventi saranno rivolti a PMI localizzate sul territorio regionale;
- di approvare lo schema di Accordo di finanziamento tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., redatto ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali per la sottoscrizione dello stesso, così come di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali

La Regione Calabria, con successiva delibera di Giunta regionale n. 359 del 10 luglio 2024, avente ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2024-2026 relative a risorse del PR Calabria FESR/FSE 2021-2027" ha deliberato, in particolar modo, la messa a disposizione sul pertinente capitolo del bilancio regionale delle risorse stanziare per l’avvio del “Fondo Competitività Imprese (FCI)”.

In esecuzione delle citate delibere di Giunta regionale n. 322 e n. 359, in data 12 luglio 2024 (repertorio n. 21917) è stato sottoscritto digitalmente l’Accordo di finanziamento tra Regione Calabria, Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori culturali”, e Fincalabra S.p.A.

Con Decreto dirigenziale n. 10115 del 17 luglio 2024 del Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori culturali”, è stato nominato il Comitato degli Investimenti, organo cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario, ed in particolar modo la funzione di controllare l’applicazione della strategia e la politica di investimento, nonché di coordinare ed indirizzare la gestione del “Fondo Competitività Imprese (FCI)”.

Il Comitato degli Investimenti, tenuto anche conto della proposta formulata dal Soggetto gestore, ha approvato il presente Regolamento Operativo.

La costituzione di tale “Fondo Competitività Imprese (FCI)”, avente carattere “rotativo”, consentirà all’Amministrazione regionale di intervenire per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese, ed in particolar modo agevolerà l’accesso al credito delle PMI, aventi sede operativa sul territorio regionale, e rafforzerà l’offerta di strumenti finanziari in favore ed a supporto del sistema imprenditoriale.

In tale contesto economico-finanziario si inquadra lo strumento finanziario previsto nel presente Regolamento Operativo, e finalizzato a sostenere le imprese nella realizzazione di Investimenti produttivi, rivolti alla crescita e/o all’espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, mediante l’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, anche in ottica di attuazione di processi di transizione 4.0, di transizione digitale, di implementazione di modelli di economia circolare e di sviluppo sostenibile.

Il presente Regolamento Operativo, concernente l’attuazione del “Fondo Competitività Imprese (FCI)”, ed avente la finalità di supportare finanziariamente le imprese, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e la concessione di contributi in conto impianti (che di seguito, per semplicità e più agevole comprensione, verranno indicati anche con il termine di “contributi in conto capitale”), nella realizzazione di programmi di investimento, riguarda le seguenti 2 differenti Linee di Intervento:

- Linea di Intervento 1: riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate “micro iniziative”, e diretta a finanziare la realizzazione di investimenti ammissibili di importo minimo pari ad € 30.000 ed importo massimo pari ad € 100.000;
- Linea di Intervento 2: riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate “piccole-medie iniziative” e diretta a finanziare investimenti ammissibili di importo superiore ad € 100.000 e fino ad un importo massimo pari ad € 750.000

Gli aiuti di cui al presente Regolamento Operativo vengono concessi in conformità con le disposizioni e le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di “*de minimis*”).

In via alternativa e opzionale, per le sole iniziative imprenditoriali classificate “piccole-medie iniziative” (Linea di Intervento 2), l’aiuto può essere concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - “*GBER*”).

Il Settore di intervento di riferimento per il presente Regolamento Operativo è individuato nei seguenti codici: 21 - “*Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi*”; 24 - “*Servizi avanzati di sostegno alle PMI ed ai gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)*”; 75 - “*Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle PMI*”.

Il presente Regolamento Operativo si ispira al principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” – DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 ed al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale”; rispetta i criteri previsti dall’art. 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060; è coerente con gli obiettivi del PR FESR Calabria 21/27, OS 1.3 ed è conforme ai criteri di selezione approvati dal CdS e reperibili sul sito <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it>.

Il presente Regolamento Operativo contribuisce al conseguimento dei target dei seguenti indicatori:

- Indicatore di output: Imprese sostenute mediante Strumenti finanziari: 432 imprese;
- Indicatore di risultato: Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico: € 7,5 milioni.

Ai fini del presente Regolamento Operativo, e ove non diversamente specificato, si intendono le seguenti definizioni:

- “Fondo”, il “Fondo Competitività Imprese (FCI)” e gli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento Operativo;
- “Soggetto gestore”, Fincalabra S.p.A. nella qualità di Soggetto cui l’Amministrazione Regionale affida compiti di esecuzione dello Strumento finanziario “Fondo Competitività Imprese (FCI)”, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 59, paragrafo 5, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- “Comitato di valutazione”, organo collegiale a cui è riservata la funzione di deliberare, a seguito di istruttoria compiuta dal Soggetto gestore, l’ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate;
- “Micro, Piccole e Medie imprese”, le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- “Imprese richiedenti”, le Micro, Piccole e Medie imprese che richiedono l’intervento finanziario di cui al presente Regolamento Operativo;
- “Imprese beneficiarie”, le Micro, Piccole e Medie imprese che hanno presentato domanda di intervento finanziario di cui al presente Regolamento Operativo e, in esito all’istruttoria, sono stati ammessi all’intervento finanziario;
- “Esercizio contabilmente chiuso”: a) per le società di capitali, l’esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d’esercizio; b) per le società di persone e le ditte individuali, l’esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi;

- “Unità produttiva” o “Unità operativa”, la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile all’intervento finanziario, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- “Contratto di intervento finanziario”, il contratto che verrà sottoscritto tra Fincalabra S.p.A., nella qualità di Soggetto gestore, e l’Impresa beneficiaria ai fini dell’erogazione dell’intervento finanziario;
- “Intervento finanziario”, il finanziamento a tasso agevolato ed il contributo in conto capitale che verranno concessi da Fincalabra S.p.A. all’Impresa beneficiaria ai sensi del presente Regolamento Operativo.

## **ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Regolamentazione e provvedimenti comunitari:

- Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e s.m.i. (d’ora in avanti, anche GBER);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE, ed abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e del Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Comunicazione della Commissione europea C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027”;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (d’ora in avanti, anche RDC);
- Decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 “Modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’Italia”;
- Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, di adozione della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1 gennaio 2022-31 dicembre 2027);
- Decisione di esecuzione C (2022) 8027 final del 3 novembre 2022, con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021- 2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia CCI 2021IT16FFPR003;

- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

#### Regolamentazione e provvedimenti nazionali:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativo al “Codice Antimafia”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto del Ministro Attività produttive 18 aprile 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”;
- Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- Legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Allegato A: “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021/2027;

#### Regolamentazione e provvedimenti regionali:

- Delibera di Giunta regionale n. 136 de 15 giugno 2020, con cui è stato avviato il percorso di definizione e stesura del Programma Regionale (PR) FESR/FSE+ relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l’obiettivo di definire le strategie per conseguire l’integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della S3 e sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);
- Delibera di Giunta regionale n. 168 del 3 maggio 2021, con cui è stato approvato il “Documento di Indirizzo Strategico Regionale per la Programmazione 2021/2027” - “Presenza atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR/FSE+2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30.12.2020”, contenente gli obiettivi e le linee di intervento della programmazione strategica regionale che orientano i Programmi regionali e successivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 132 del 25 giugno 2021;
- Delibera di Giunta regionale n. 121 del 28 marzo 2022, con cui è stata approvata la proposta di Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 finalizzata a definire il nuovo quadro strategico per lo sviluppo innovativo della regione e per rafforzare l’insieme degli strumenti di intervento, attraverso azioni integrate e coordinate in grado di indirizzare le politiche regionali per la 3 ricerca e l’innovazione, e condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell’approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021-2027;
- Delibera di Giunta regionale n. 122 del 28 marzo 2022, con la quale è stata approvata la proposta del Programma Regionale Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 e si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale;
- Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022 di “Presenza d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- Delibera di Giunta regionale n. 109 del 13 marzo 2023, recante “integrazione della Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022, recante “Presenza d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Decisione

della Commissione C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;

- Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 31 marzo 2023, recante “Approvazione finale dei documenti relativi alla “S3 2021/2027”, individuazione dei membri del Comitato Interdipartimentale S3 e sua istituzione”, successivamente modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 277 del 13 giugno 2024;
- Delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 182 dell’11 aprile 2023 di “Presa d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR – FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione C (2022) 8027 final del 3 novembre 2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- Delibera di Giunta regionale n. 299 del 23 giugno 2023 di “Approvazione Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del PR FESR FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022”;
- Criteri di selezione Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, approvati con la nota di chiusura procedura scritta prot. n. 225923 del 18 maggio 2023;
- Decreto dirigenziale n. 9369 del 30 giugno 2023, avente ad oggetto: “PR FESR FSE+ 2021-2027 – Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1060/2021. Approvazione”;
- Delibera di Giunta regionale n. 362 del 27 luglio 2023 e successive Delibere di Giunta regionale modificative n. 740/2023 e n. 758/2023, relative all’Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- Delibera di Giunta regionale n. 415 del 10 ottobre 2023, recante “PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027. Obiettivo specifico RSO1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR). Approvazione Indirizzi per l’attuazione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 13 ottobre 2023 “Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2023-2025 – relative a risorse FESR FSE 2021-2027 (prot.433585/2023);
- Delibera di Giunta regionale n. 40 del 12 febbraio 2024, recante “Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del Programma regionale Calabria FESR FSE + 2021-2027 ai sensi dell’art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ed aggiornamento della Vexa POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ex art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d’atto”
- D.D.G. n. 2902 del 05.03.2024 di approvazione del Manuale delle procedure di selezione delle operazioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- D.D.G. n. 5370 del 18.04.2024 di approvazione delle modifiche al documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co) ed al Manuale delle procedure di selezione delle operazioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027
- Delibera di Giunta Regionale n. 322 del 21 giugno 2024, di istituzione, a valere sull’Obiettivo specifico RSO1.3. “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale del PR Calabria FESR FSE 2021/2027, del “Fondo Competitività Imprese (FCI)” con una dotazione finanziaria iniziale di € 30.000.000,00 i cui interventi saranno rivolti a PMI localizzate sul territorio regionale, e di approvazione dello schema di Accordo di finanziamento tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A.
- Delibera di Giunta regionale n. 359 del 10 luglio 2024, avente ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2024-2026 relative a risorse del PR Calabria FESR/FSE 2021-2027"
- Decreto dirigenziale n. 9947 del 12 luglio 2024, rettificato con successivo Decreto dirigenziale n. 10046 del 15 luglio 2024, del Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori culturali”, di accertamento ed impegno di spesa relativo alle annualità 2024-2025-2026;
- Decreto dirigenziale n. 10115 del 17 luglio 2024 del Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori culturali”, di nomina del Comitato degli investimenti

### ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente Regolamento Operativo, comprensivo dei costi di gestione, è pari complessivamente ad € 30.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 destinati alla Linea di Intervento 1 riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate "micro iniziative" ed € 25.000.000,00 destinati alla Linea di Intervento 2 riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate "piccole-medie iniziative".

La dotazione finanziaria complessiva, e la relativa disponibilità, risulta così ripartita annualmente:

	2024	2025	2026	Totale
"Fondo Competitività Imprese"	€ 9.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 30.000.000,00

Le risorse finanziarie sono a valere sul PR Calabria FESR-FSE+ 2021/2027, OP 1 - Una Calabria più Smart, Priorità 1 - Ricerca, Innovazione e Competitività, Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale.

Il Fondo è a carattere "rotativo" e, pertanto, le risorse finanziarie erogate in favore delle Imprese beneficiarie, ed oggetto di periodico rimborso da parte delle stesse, potranno essere reimpiegate per l'erogazione di ulteriori interventi finanziari in favore del sistema imprenditoriale, sino al termine previsto di scadenza della programmazione comunitaria, salvo diversa disposizione della Regione Calabria, e comunque entro la fine del periodo di ammissibilità prevista dai Regolamenti comunitari vigenti.

L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a valere su ciascuna, distinta, Linea di Intervento, si riserva la facoltà di incrementare le relative dotazioni finanziarie, anche mediante trasferimento delle risorse finanziarie tra le stesse Linee di Intervento.

### ART. 4 - IMPRESE BENEFICIARIE E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere al "Fondo Competitività Imprese" (FCI) di cui al presente Regolamento Operativo, le Imprese che, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) avere unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria, come risultante da visura camerale. Per le imprese prive di unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria al momento della presentazione della domanda, detto requisito dovrà sussistere al momento dell'erogazione della I quota dell'intervento finanziario; e
- b) essere iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio; e
- c) essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), come risultante da visura camerale; e
- d) essere costituite in una delle seguenti forme giuridiche: Ditta individuale, Società di persone e Società di capitali (tra cui rientrano anche le Società cooperative, alle quali, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni oppure sulle società a responsabilità limitata); e
- e) essere una Micro, Piccola o Media impresa (con esclusione quindi della Grande impresa) in quanto in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 che ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE); tale requisito deve essere mantenuto fino alla delibera di concessione dell'intervento finanziario e successiva erogazione a saldo.

A titolo puramente informativo e non esaustivo, sono attualmente definite:

- "Microimprese": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;



- “Piccole imprese”: le PMI che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- “Medie imprese”: le PMI che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua; e

- f) nell’ipotesi di società di capitali, aver approvato e depositato i bilanci relativi agli ultimi due esercizi sociali, mentre nell’ipotesi di società di persone o ditte individuali, aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta; e
- g) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, nell’ordinario svolgimento dell’attività di impresa, e non essere in stato di scioglimento o di liquidazione o di amministrazione controllata o sottoposta a procedure di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale, o comunque in altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero non sia in corso a loro carico un procedimento del genere; e
- h) essere economicamente e finanziariamente sane, ovverosia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito; e
- i) essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale concesso in prestito ed i relativi interessi; e
- j) non rientrare nella definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive integrazioni e modificazioni; e
- k) non avere, alla data più recente disponibile rispetto alla data di presentazione della domanda, e come rilevabile dalla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia fornita, esposizioni bancarie classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria; inoltre, alla medesima data, eventuali sconfinamenti esistenti (importo utilizzato maggiore dell’importo accordato), distintamente per singolo ente segnalante, non devono essere persistenti da oltre 90 giorni ed il loro totale non deve essere pari o superiore al 20 % del totale delle esposizioni per cassa esistenti nei medesimi 90 giorni; e
- l) non avere iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, né protesti per assegni e/o cambiali, salvo che non si sia proceduto al pagamento del titolo protestato e presentata domanda di cancellazione, ovvero, in caso di accertata erroneità, sia già stata avviata la procedura di cancellazione; e
- m) non risultare destinatarie di revoca/risoluzione contrattuale, in riferimento ad eventuali altri finanziamenti e/o agevolazioni a qualsiasi titolo concessi (e non rimborsati integralmente) in precedenza dal medesimo Soggetto gestore e/o dalla Regione Calabria; tale condizione si intende applicabile anche a: a) alle Imprese richiedenti di cui facciano parte, in qualità di soci, i titolari di ditta individuale oggetto di revoca/risoluzione contrattuale; b) alle ditte individuali di cui siano titolari i soci dell’impresa oggetto di revoca/risoluzione contrattuale chiamati a rispondere del relativo debito o comunque obbligati in solido con l’impresa stessa; c) alle società, diversa da quella oggetto di procedimento di revoca/risoluzione contrattuale, di cui facciano parte, o facevano parte al momento della revoca/risoluzione contrattuale, alcuni degli stessi soci dell’impresa oggetto di revoca/risoluzione contrattuale; e
- n) non risultare inadempienti per mancato pagamento integrale di più di tre rate scadute, nell’ipotesi di eventuali altri finanziamenti in precedenza ricevuti dal medesimo Soggetto gestore; e

- o) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale nei confronti di Inps, Inail e Cassa di previdenza, che in fase istruttoria sarà oggetto di verifica da parte del Soggetto gestore mediante consultazione online (nella Domanda di intervento finanziario, l'Impresa richiedente dovrà dichiarare di aver già interrogato il sistema DURC online nei 60 giorni antecedenti alla data di presentazione della Domanda; in tal modo, quando si procederà con l'interrogazione per l'acquisizione d'ufficio, l'istruttoria in contraddittorio sarà già stata svolta); e
- p) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); e
- q) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché la non sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

L'Impresa richiedente attesta il possesso dei requisiti richiesti tramite rilascio, all'atto della presentazione della domanda di intervento finanziario, di una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, e pena l'inammissibilità della medesima domanda alla successiva fase di valutazione di merito, le imprese dovranno risultare in ogni caso in possesso dei seguenti parametri, variabili in funzione della forma giuridica dell'Impresa richiedente:

Società di capitali:

- a) il Risultato economico relativo agli ultimi due bilanci di esercizio approvati deve essere positivo; e
- b) il Margine operativo lordo (EBITDA) relativo agli ultimi due bilanci di esercizio approvati deve essere positivo; e
- c) l'Indice, dato dal rapporto  $[(\text{Capitale netto} + \text{Passività consolidate}) / \text{Attività Immobilizzate}]$  relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore ad 1,0; e
- d) la somma dei punteggi conseguiti dai seguenti due Indici dovrà essere almeno pari a 3,0:

Indici	Soglia minima / Range		Soglia minima di accesso
d.1) Indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato	d.1) $\leq 2,5$	0	3,0
	$2,5 < \text{d.1} < 5$	2	
	d.1) $\geq 5$	3	
d.2) Variazione del Fatturato (oppure del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) risultante dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato rispetto all'esercizio precedente	d.2) $\geq 0$	2	
	$0 < \text{d.2} > - 25\%$	1	
	d.2) $= < - 25\%$	0	

I quattro parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e quattro devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- Fatturato: il valore relativo alla voce "Ricavi delle vendite e prestazioni" di cui all'art. 2425, lettera A), n. 1), del Codice civile ("Contenuto del conto economico");
- Valore della produzione: la somma dei valori relativi alla voce "Valore della produzione" di cui all'art. 2425, lettera A), del Codice civile, al netto della voce di cui al punto 5 "Altri Ricavi e proventi";
- Margine operativo lordo: per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione contabile riportato all'interno del Business plan numerico reso disponibile unitamente alla domanda;

- Oneri finanziari: la somma dei valori relativi alla voce “Proventi e oneri finanziari” di cui all’art. 2425, lettera C), del Codice civile; qualora tale somma risulti positiva, l’indice di cui al precedente punto e) si intende ovviamente superato;
- Capitale netto, passività consolidate, attività immobilizzate: per la determinazione di tali voci si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione contabile riportato all’interno del Business plan numerico reso disponibile unitamente alla domanda;

Il possesso dei parametri suindicati da parte delle società di capitali, sarà desunto, in particolar modo, da apposito prospetto di riclassificazione contabile (riportato all’interno del relativo Business plan numerico da compilarsi utilizzando il modello reso disponibile), nonché da apposita Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all’Allegato n. 5a, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e Finanze/Albo dei Consulenti del Lavoro.

**Società di persone e Ditte individuali:**

- il Risultato economico relativo agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, e per i quali siano state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, deve essere positivo; e
- il Margine operativo lordo (EBITDA) relativo agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, e per i quali siano state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, deve essere positivo; e
- la somma dei punteggi conseguiti dai seguenti due Indici dovrà essere almeno pari a 3,0:

Indici	Soglia minima / Range		Soglia minima di accesso
c.1) Indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari) relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata	c.1) $\leq 2,5$	0	3,0
	$2,5 < c.1) < 5$	2	
	c.1) $\geq 5$	3	
c.2) Variazione del Fatturato (oppure del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata rispetto all’esercizio precedente	c.2) $\geq 0$	2	
	$0 < c.2) > - 25\%$	1	
	c.2) $= < - 25\%$	0	

I tre parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- Risultato economico: a) per le imprese in regime di contabilità non ordinaria, il valore ottenuto dalla differenza tra il valore di cui alla voce “Totale componenti positivi” e il valore di cui alla voce “Totale componenti negativi”, risultanti dalla dichiarazione dei redditi; b) per le imprese in regime di contabilità ordinaria, il risultato del conto economico;
- Fatturato: il valore relativo alla voce “Ricavi” di cui alle lettere a) e b) dell’art. 85, comma 1, del Tuir;
- Margine operativo lordo: per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione contabile riportato all’interno del Business plan numerico reso disponibile unitamente alla domanda;
- Oneri finanziari: la differenza positiva tra oneri e proventi finanziari desumibili dai documenti contabili e/o da altro documento.

Il possesso dei parametri suindicati da parte delle società di persone e delle ditte individuali sarà desunto, in particolar modo, da apposito prospetto di riclassificazione contabile (riportato all’interno del relativo Business plan numerico da compilarsi utilizzando il modello reso disponibile), nonché da apposita Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all’Allegato n. 5b, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e Finanze/Albo dei Consulenti del Lavoro.

## **ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI**

Possono essere ammessi ai benefici del Fondo, le imprese il cui programma di investimento proposto ricada in uno dei settori di attività della “Classificazione delle attività economiche Ateco 2007” riportati in allegato al presente Regolamento Operativo, distintamente per singola Linea di Intervento interessata: Allegato A (Linea di Intervento 1); Allegato B (Linea di Intervento 2).

### Linea di Intervento 1 e Linea di Intervento 2: Settori di attività Esclusi

Per entrambe le Linee di Intervento, sono esclusi dai benefici del Fondo le imprese il cui programma di investimento proposto ricada in uno dei seguenti settori di attività:

- a) settore della pesca e dell’acquacoltura;
- b) settore carboniero;
- c) settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
- d) la fabbricazione, trasformazione e commercializzazione di tabacco o di prodotti del tabacco;
- e) qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- f) la fabbricazione ed il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- g) case da gioco ed imprese equivalenti;
- h) gioco d’azzardo su internet e case da gioco on line;
- i) pornografia e prostituzione;
- j) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da e) ad h) o destinati a permettere l’accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica, oppure destinati a permettere l’accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
- k) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»);
- l) settori di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - “GBER”).

## **ART. 6 – INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**

### **6.1 INTERVENTI AMMISSIBILI**

L’Intervento finanziario, da attuarsi attraverso la concessione di un finanziamento a tasso agevolato e la concessione di un contributo in conto capitale, è finalizzato a sostenere le imprese nella realizzazione di investimenti rivolti alla crescita e/o all’espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, mediante l’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, anche in ottica di attuazione di processi di transizione 4.0, di transizione digitale, di implementazione di modelli di economia circolare e di sviluppo sostenibile.

Il Fondo è articolato in due distinte Linee di Intervento in relazione alla dimensione delle iniziative imprenditoriali, e ciò al fine di garantire una riserva di risorse finanziarie da destinare anche alle iniziative imprenditoriali di importo ridotto:

Linea di Intervento 1: riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate “micro iniziative”, e diretta a finanziare la realizzazione di investimenti ammissibili di importo minimo pari ad € 30.000 ed importo massimo pari ad € 100.000;

Linea di Intervento 2: riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate “piccole-medie iniziative” e diretta a finanziare investimenti ammissibili di importo superiore ad € 100.000 e fino ad un importo massimo pari ad € 750.000.

Sarà cura dell’Impresa richiedente indicare, nella modulistica resa disponibile, la singola Linea di Intervento a cui partecipare, tenuto conto dell’importo dell’investimento previsto.

L'intervento finanziario è finalizzato alla realizzazione di un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo impianto produttivo, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

A tal fine si considera:

- "nuovo impianto produttivo", il programma volto alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo da parte di imprese già esistenti;
- "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
- "diversificazione", il programma che sia volto all'espansione della gamma dei prodotti/servizi offerti da un'impresa, al fine di raggiungere nuovi segmenti di clientela all'interno di mercati diversi da quelli in cui già si opera;
- "unità produttiva", la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile all'intervento finanziario, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Per le imprese di costruzioni è ammissibile il programma di investimento i cui beni acquistati sono da utilizzare all'interno di uno o più cantieri ubicati sul territorio regionale; in tali casi, l'unità produttiva è da intendersi l'intero territorio regionale.

Il programma di investimento deve essere organico e strettamente funzionale e necessario all'attività di impresa, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda.

Il programma di investimento, nell'ipotesi in cui il relativo intervento finanziario di sostegno sia richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di "*de minimis*"), dovrà essere avviato successivamente alla data dell'1 gennaio 2024 e dovrà essere ultimato entro 20 mesi dalla data di notifica di ammissione della domanda.

Il programma di investimento, nell'ipotesi in cui, diversamente, il relativo intervento finanziario di sostegno sia richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - "*GBER*"), dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario e dovrà essere ultimato entro 20 mesi dalla data di notifica di ammissione della domanda.

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono, rispettivamente, la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Il Soggetto gestore, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere una proroga di 4 mesi a seguito di preventiva richiesta formulata dall'Impresa beneficiaria, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del suddetto termine di 20 mesi. La suddetta richiesta di proroga dovrà essere adeguatamente motivata e giustificata da sopravvenuti fatti e/o eventi imputabili a cause di forza maggiore.

## **6.2 SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili al programma di investimento, le spese relative all'acquisto (o alla realizzazione di immobili ove prevista) di immobilizzazioni materiali ed immateriali, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie, pertinenti e funzionali alla finalità del programma di investimento oggetto della domanda di intervento finanziario presentata.

Tali spese ammissibili sono articolate nelle seguenti categorie:

- A) Progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori e studi di fattibilità economico-finanziaria, a condizione che siano capitalizzate;

- B) Suolo aziendale e sua sistemazione, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva;
- C) Acquisto o realizzazione di immobili, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva;
- D) Opere murarie e assimilabili;
- E) Macchinari, impianti ed attrezzature varie, “nuovi di fabbrica”, ivi comprese le relative installazioni, nonché quelli necessari all'attività amministrativa e gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; rientrano in questa categoria anche i mezzi mobili strettamente necessari e funzionali al ciclo di produzione a monte o a valle, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'attività di impresa oggetto dell'intervento finanziario richiesto;
- F) Brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, e funzionali alla realizzazione del programma di investimento proposto;

Con riferimento alle spese indicate nei precedenti punti si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese di cui alla categoria A) sono ammesse nel limite del 3 % dell'intero investimento ammissibile; le spese relative allo studio di fattibilità economico-finanziaria, ai fini dell'ammissibilità, non possono eccedere il 2 % dell'intero investimento ammissibile;
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale ed alla sua sistemazione di cui alla categoria B), sono ammesse nel limite complessivo del 10 % dell'investimento ammissibile. Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 22/2018, l'acquisto del suolo di cui alla categoria B) è ammissibile a condizione che: sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione; sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un professionista abilitato secondo le disposizioni vigenti, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso;
- in relazione alle spese di cui alle categorie C) e D), si precisa che:
  - l'acquisto di edifici già costruiti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 22/2018, costituisce spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, ed a condizione che: sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un professionista abilitato secondo le disposizioni vigenti, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata; le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse; l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo; l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per i cinque anni successivi al completamento del programma del investimento; l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
  - non è agevolabile un programma di investimento consistente esclusivamente nell'acquisto o nella realizzazione di un immobile e/o nella sola realizzazione di opere murarie;
  - le spese relative all'acquisto e/o alla realizzazione di un immobile di cui alla categoria C), sono ammissibili nel limite del 60 % dell'intero investimento ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di spese ritenute strettamente funzionali al ciclo produttivo; tale percentuale è elevabile al 70 % limitatamente ai programmi di investimento che ricadono in uno dei seguenti settori (turistico-ricettivi) della classificazione Ateco 2007: 55.10.00 “Alberghi”; 55.20.10 “Villaggi turistici”;
  - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato, è ammissibile purché, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, siano già trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa richiedente l'intervento finanziario, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 7, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

- le spese per opere murarie ed assimilabili di cui alla categoria D), sono ammissibili nel limite del 30 % dell'intero investimento ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di opere ritenute strettamente funzionali al ciclo produttivo; tale percentuale è elevabile al 70 % limitatamente ai programmi di investimento che ricadono in uno dei seguenti settori (turistico-ricettivi) della classificazione Ateco 2007: 55.10.00 "Alberghi"; 55.20.10 "Villaggi turistici";
- rientrano nella categoria D) "Opere murarie e assimilabili", le spese relative alla fornitura ed installazione di impianti idrici, fognari, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, nonché la fornitura e montaggio di infissi e serramenti, e comunque ogni tipologia di bene/servizio che per la sua installazione, montaggio o esecuzione, presuppone la realizzazione di opere murarie correlate;
- rientrano nella categoria E) "Macchinari, impianti ed attrezzature varie", anche gli impianti di servizio o ausiliari che forniscono un particolare, ed esclusivo, servizio all'impianto di produzione, come produrre, ad esempio, energia elettrica, e sono dunque funzionali all'impianto di produzione stesso, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto medesimo;
- in relazione alle spese di cui alla categoria E) "Macchinari, impianti ed attrezzature varie", si precisa che per beni "nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati, e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzato); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- in relazione alle spese di cui alla categoria E) "Macchinari, impianti ed attrezzature varie", si precisa che la previsione di acquisto di beni di cui all'Allegato A della Legge dell'11.12.2016, n. 232/2016 "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»" concorrerà alla determinazione del punteggio di cui al parametro di valutazione 2.3) previsto dal successivo articolo 11 del presente Regolamento Operativo.  
Ai fini dell'attribuzione del punteggio suindicato, nonché del relativo mantenimento in fase di rendicontazione della spesa, il preventivo di spesa e, successivamente, la fattura di spesa rendicontata, dovranno obbligatoriamente riportare la seguente dicitura "*Bene ricadente nella categoria Industria 4.0*".  
Rientrano nella definizione di "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»" i beni di cui all'Allegato A della Legge dell'11.12.2016, n. 232/2016, a cui si rimanda.
- in relazione alle spese di cui alla categoria F) "Brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale", si precisa che le stesse devono essere utilizzate per il progetto per cui è concesso l'intervento finanziario per almeno tre anni dalla data di acquisto;
- le spese, per essere ammissibili, devono essere riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
  - i. l'Impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
  - ii. non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'Impresa richiedente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'Impresa richiedente o loro prossimi congiunti. Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76);
  - iii. non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

- i beni devono, altresì:
  - i. essere ammortizzabili;
  - ii. presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
  - iii. essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa oggetto di agevolazione, fatta eccezione per i beni rientranti nella categoria E) "Macchinari, impianti ed attrezzature varie" che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, possono essere temporaneamente localizzati altrove e/o anche al di fuori del territorio regionale, purché in virtù di specifici accordi documentati da cui si evinca l'ubicazione degli stessi;

Pena la risoluzione del contratto di intervento finanziario, il programma di investimento da realizzarsi a consuntivo dovrà essere almeno pari al 70 % dell'importo complessivo del programma di investimento ammesso in istruttoria.

La documentazione giustificativa di spesa (fattura o documento equipollente), dovrà recare la dicitura "*Spesa di Euro ..... dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo Competitività Imprese (FCI) del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027*".

Non sono ammissibili tra gli investimenti, le seguenti spese:

- spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, quali ad esempio: materiali di consumo, cancelleria, scorte, ricambi;
- spese di funzionamento in generale;
- tutte le spese non capitalizzate;
- spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- spese di manutenzione;
- spese di trasporto, se non inserite in fattura di acquisto riferita agli investimenti realizzati;
- spese per investimenti di pura sostituzione di quelli già esistenti;
- spese relative all'attività di rappresentanza;
- interessi passivi, interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio, oneri finanziari, ammende e penali;
- spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- spese per l'acquisto ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spese relative a commesse interne di lavorazione;
- spese sostenute antecedentemente alla data dell'1 gennaio 2024, nell'ipotesi in cui l'Intervento finanziario di sostegno sia richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di "*de minimis*");
- spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, nell'ipotesi in cui l'Intervento finanziario di sostegno sia richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - "*GBER*");
- spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità; sono ammessi i soli pagamenti effettuati tramite bonifico bancario/assegno bancario non trasferibile/assegno circolare, e non sono ammessi, in nessun caso, altre forme di pagamento, quali pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra l'Impresa beneficiaria ed il fornitore;
- spese riguardanti investimenti completati, comprovate da fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo;
- spese per mezzi mobili ad uso promiscuo;
- spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di intervento finanziario;
- spese che non sono riconducibili ad una delle categorie previste dal presente Regolamento Operativo;
- spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto di intervento finanziario;



- spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
- spese che non sono state effettivamente sostenute e che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione;
- i titoli di spesa di importo inferiore a € 500,00, iva esclusa;
- le spese per smartphone ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
- i contributi in natura;
- l'iva, fatta eccezione per il caso in cui la stessa non sia integralmente recuperabile

## **ART. 7 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO**

### **7.1 FORMA ED INTENSITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO**

L'Intervento finanziario a sostegno del programma di investimento presentato è attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di "*de minimis*"), salvo che l'Impresa richiedente, limitatamente alla sola Linea di Intervento 2, non opti espressamente per la richiesta di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - "*GBER*").

Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di "*de minimis*") prevede, in particolar modo, che l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una "impresa unica" (per come definita dall'art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento (UE) n. 2831/2023), indipendentemente dalle unità locali o produttive per le quali l'aiuto è stato concesso, non può superare € 300.000 nell'arco di tre anni.

Gli aiuti "*de minimis*" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "*de minimis*" all'impresa.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, per "impresa unica" s'intende l'insieme di tutte le imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'"impresa unica".

Nell'ipotesi in cui l'Intervento finanziario sia richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di "*de minimis*"), è prevista la presentazione di apposita Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 4, attestante il rispetto del massimale previsto per gli aiuti in "*de minimis*".

### **7.2 MISURA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO**

Vengono di seguito disciplinate la misura e le caratteristiche dell'Intervento finanziario, distintamente per singola Linea di Intervento prevista:

#### **LINEA DI INTERVENTO 1 (riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate "micro iniziative")**

L'Intervento finanziario a valere sulla Linea di Intervento 1 è concedibile, esclusivamente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di "*de minimis*").

- Percentuale dell'intervento finanziario concedibile: 80 % dell'ammontare complessivo, al netto dell'iva, degli investimenti ritenuti ammissibili, per come di seguito suddiviso:
  - il 45 % a titolo di finanziamento a tasso agevolato; e
  - il 35 % a titolo di contributo in conto capitale;

- Importo minimo dell'intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 24.000;
- Importo massimo dell'intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 80.000;
- Tasso di interesse del finanziamento agevolato: 1,00 % fisso annuo sul debito residuo;
- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso annuo da calcolarsi sull'importo della/e rata/e scaduta/e ed impagata/e;
- Durata del finanziamento agevolato: 96 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata massima di 24 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a finanziamento;
- Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'intervento finanziario complessivo, riguardante quindi sia il finanziamento a tasso agevolato che il contributo in conto capitale, è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fideiussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,5 volte l'importo dell'intervento finanziario complessivo deliberato) da parte di tutti i soci dell'Impresa beneficiaria. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono essere esonerati dal rilascio della fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.).

L'Intervento finanziario massimo richiedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale), nei limiti comunque dell'importo massimo di cui al precedente punto, non potrà in ogni caso essere superiore al seguente parametro determinato sulla base dei dati rilevabili dall'ultimo esercizio contabilmente chiuso (per le società di capitali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; per le società di persone e le ditte individuali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi), nonché da specifica Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica applicabile di cui all'Allegato n. 5a oppure di cui all'Allegato n. 5b:

Intervento finanziario massimo richiedibile  $\leq [(5 \times \text{Margine operativo lordo}) - \text{Debiti finanziari a m/l termine}]$

Ai fini di cui sopra, per "Debiti finanziari a m/l termine" si intendono i debiti oltre dodici mesi verso banche e verso altri finanziatori.

L'importo del singolo intervento finanziario concedibile sarà arrotondato per difetto alle migliaia.

#### **LINEA DI INTERVENTO 2 (riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate "piccole-medie iniziative")**

L'Intervento finanziario a valere sulla Linea di Intervento 2 è concedibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di "*de minimis*"), salvo che l'Impresa richiedente non opti espressamente per la richiesta di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - "*GBER*").

Intervento finanziario concedibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di "*de minimis*"):

- Percentuale dell'intervento finanziario concedibile: 80 % dell'ammontare complessivo, al netto dell'iva, degli investimenti ritenuti ammissibili, per come di seguito suddiviso:
  - il 50 % a titolo di finanziamento a tasso agevolato; e
  - il 30 % a titolo di contributo in conto capitale;
- Importo minimo dell'intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): superiore ad € 80.000;
- Importo massimo dell'intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 400.000 (€ 200.000 per le imprese che non operano in regime di contabilità ordinaria), elevabile ad € 600.000 per le imprese che operano in regime di contabilità

ordinaria ed in possesso, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, dei seguenti parametri economico-aziendali, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento Operativo:

- l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari), rilevabile dall'ultimo esercizio contabilmente chiuso (per le società di capitali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; per le società di persone e le ditte individuali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi), deve essere superiore a 4.; e
- l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Fatturato), rilevabile dall'ultimo esercizio contabilmente chiuso (per le società di capitali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; per le società di persone e le ditte individuali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi), deve essere superiore a 0,07 (con un'incidenza, quindi, superiore al 7 %);
- Tasso di interesse del finanziamento agevolato: 1,00 % fisso annuo sul debito residuo;
- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso annuo da calcolarsi sull'importo della/e rata/e scaduta/e ed impagata/e;
- Durata del finanziamento agevolato: 96 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata massima di 24 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a finanziamento;
- Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'intervento finanziario complessivo, riguardante quindi sia il finanziamento a tasso agevolato che il contributo in conto capitale, è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fideiussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,5 volte l'importo dell'intervento finanziario complessivo deliberato) da parte di tutti i soci dell'Impresa beneficiaria. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono essere esonerati dal rilascio della fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.).

L'Intervento finanziario massimo richiedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale), nei limiti comunque dell'importo massimo di cui al precedente punto, non potrà in ogni caso essere superiore al seguente parametro determinato sulla base dei dati rilevabili dall'ultimo esercizio contabilmente chiuso (per le società di capitali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; per le società di persone e le ditte individuali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi), nonché da specifica Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica applicabile di cui all'Allegato n. 5a oppure di cui all'Allegato n. 5b:

Intervento finanziario massimo richiedibile  $\leq [(5 \times \text{Margine operativo lordo}) - \text{Debiti finanziari a m/l termine}]$

Ai fini di cui sopra, per "Debiti finanziari a m/l termine" si intendono i debiti oltre dodici mesi verso banche e verso altri finanziatori.

L'importo del singolo intervento finanziario concedibile sarà arrotondato per difetto alle migliaia.

Intervento finanziario concedibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - "GBER"):

- Percentuale dell'intervento finanziario concedibile: 70 % dell'ammontare complessivo, al netto dell'iva, degli investimenti ritenuti ammissibili, per come di seguito suddiviso:
  - il 50 % a titolo di finanziamento a tasso agevolato; e
  - il 20 % a titolo di contributo in conto capitale;
- Importo minimo dell'intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): superiore ad € 70.000;

- Importo massimo dell'intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 400.000 (€ 200.000 per le imprese che non operano in regime di contabilità ordinaria), elevabile ad € 525.000 per le imprese che operano in regime di contabilità ordinaria ed in possesso, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, dei seguenti parametri economico-aziendali, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento Operativo:
  - l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari), rilevabile dall'ultimo esercizio contabilmente chiuso (per le società di capitali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; per le società di persone e le ditte individuali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi), deve essere superiore a 4.; e
  - l'indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Fatturato), rilevabile dall'ultimo esercizio contabilmente chiuso (per le società di capitali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; per le società di persone e le ditte individuali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi), deve essere superiore a 0,07 (con un'incidenza, quindi, superiore al 7 %);
- Tasso di interesse del finanziamento agevolato: 1,00 % fisso annuo sul debito residuo;
- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso annuo da calcolarsi sull'importo della/e rata/e scaduta/e ed impagata/e;
- Durata del finanziamento agevolato: 96 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata massima di 24 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a finanziamento;
- Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'intervento finanziario complessivo, riguardante quindi sia il finanziamento a tasso agevolato che il contributo in conto capitale, è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fideiussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,5 volte l'importo dell'intervento finanziario complessivo deliberato) da parte di tutti i soci dell'Impresa beneficiaria. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono essere esonerati dal rilascio della fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.).

L'Intervento finanziario massimo richiedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale), nei limiti comunque dell'importo massimo di cui al precedente punto, non potrà in ogni caso essere superiore al seguente parametro determinato sulla base dei dati rilevabili dall'ultimo esercizio contabilmente chiuso (per le società di capitali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; per le società di persone e le ditte individuali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi), nonché da specifica Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica applicabile di cui all'Allegato n. 5a oppure di cui all'Allegato n. 5b:

Intervento finanziario massimo richiedibile  $\leq [(5 \times \text{Margine operativo lordo}) - \text{Debiti finanziari a m/l termine}]$

Ai fini di cui sopra, per "Debiti finanziari a m/l termine" si intendono i debiti oltre dodici mesi verso banche e verso altri finanziatori.

L'importo del singolo intervento finanziario concedibile sarà arrotondato per difetto alle migliaia.

In generale, per tutte Linee di Intervento previste, l'intensità dell'aiuto connessa al finanziamento a tasso agevolato di cui al presente Regolamento Operativo, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è nella fattispecie configurabile nell'applicazione di un tasso di interesse avente un valore inferiore rispetto al valore medio dei tassi di interesse praticati dal sistema bancario per analoghe operazioni di finanziamento, ed in particolar modo alle operazioni di mutuo a tasso fisso.

PR CALABRIA FESR-FSE+ 2021/2027 – Azione 1.3.1 "Competitività del sistema produttivo regionale"

**FONDO COMPETITIVITA' IMPRESE (FCI)**

L'intensità dell'aiuto verrà calcolata dal Soggetto gestore sulla base della rilevazione trimestrale dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari ed utilizzati periodicamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Tesoro, ai fini della legge sull'usura.

L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), determinato alla data di conclusione delle attività istruttorie, ed attualizzato applicando il tasso di riferimento/attualizzazione ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di imprese periodicamente fissato dalla Commissione Europea, sarà calcolato applicando il differenziale tra il valore medio del tasso effettivo globale come risultante al precedente punto per analoga operazione di finanziamento ed il tasso di interesse fisso applicato al finanziamento di cui al presente Regolamento Operativo.

### **7.3 CUMULO**

#### **Cumulo degli aiuti nel caso di agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (a titolo di "de minimis")**

Gli aiuti «*de minimis*» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Gli aiuti concessi sono cumulabili, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso.

#### **Cumulo degli aiuti nel caso di agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - "GBER")**

Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari che si configurano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che siano concessi a titolo "*de minimis*", nel rispetto delle intensità e degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento. Il contributo è cumulabile, inoltre, con gli aiuti di stato con costi ammissibili non individuabili.

Gli aiuti concessi sono cumulabili, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso.

## **ART. 8 – SOGGETTO GESTORE**

La Regione Calabria ha individuato la Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, il soggetto a cui affidare la gestione del "Fondo Competitività Imprese (FCI)".

Alla Finanziaria regionale sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario previsto dal presente Regolamento Operativo, l'assistenza informativa e tecnica in favore delle imprese richiedenti e l'istruttoria delle domande di intervento finanziario presentate.

Fincalabra S.p.A. gestirà anche le fasi successive all'ammissione delle domande di intervento finanziario, quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo: l'adozione dei provvedimenti di concessione; la stipula dei contratti con le Imprese beneficiarie; l'erogazione degli interventi finanziari sia nella forma di finanziamenti a tasso agevolato che di contributi in conto capitale; il monitoraggio e controllo degli interventi finanziari concessi e dei relativi rimborsi; le variazioni progettuali intervenute; la decadenza, la risoluzione e la revoca degli interventi finanziari concessi.

Alla Finanziaria regionale sono, inoltre, riservate le seguenti attività e/o procedure: gestione dei precontenziosi e dei contenziosi con le Imprese beneficiarie inadempienti; recupero dei crediti nei confronti delle Imprese beneficiarie inadempienti mediante adozione e notifica alle stesse delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639; azione di recupero coattivo di quanto dovuto a mezzo ruolo esattoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante l'autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla società Fincalabra SpA, relativi al recupero di finanziamento agevolati, emessa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 9 giugno 2023 e la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 17, comma 3-bis e comma 3-ter, del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e dell'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; costituzione e resistenza in giudizio.

## **ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Gli interventi finanziari di cui al presente Regolamento Operativo, sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande), secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Regolamento Operativo, unitamente alla relativa modulistica prevista ai fini della presentazione delle domande di intervento finanziario, è visionabile sul sito web della Regione Calabria ([www.calabriaeuropa.regione.calabria.it](http://www.calabriaeuropa.regione.calabria.it)), nonché sul sito web del Soggetto gestore ([www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it)).

Le Domande di intervento finanziario dovranno essere compilate esclusivamente online, e firmate digitalmente dal legale rappresentante, mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica resa disponibile, previa registrazione del legale rappresentante tramite il collegamento effettuato sul sito web della Regione Calabria, ([www.calabriaeuropa.regione.calabria.it](http://www.calabriaeuropa.regione.calabria.it)), nonché sul sito web del Soggetto gestore ([www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it)), seguendo le istruzioni specificamente fornite nella Guida all'utente resa disponibile, ed a cui si rimanda.

Saranno considerate non ammissibili, le Domande di intervento finanziario non correttamente compilate e/o non conformi alle specifiche tecniche fornite e rese pubbliche, predisposte secondo modalità difformi rispetto a quelle previste nel presente Regolamento Operativo e/o nella citata Guida utente, e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Regolamento Operativo.

Il fac-simile di Domanda di intervento finanziario di cui all'Allegato n. 1 al presente Regolamento Operativo, costituisce uno schema e potrà subire delle variazioni, non sostanziali e non significative, al momento della trasposizione sulla piattaforma informatica e, pertanto, per la presentazione della Domanda di intervento finanziario occorrerà fare esclusivamente riferimento ai moduli presenti all'interno della piattaforma informatica resa disponibile.

Lo sportello operativo per la compilazione delle domande, per il caricamento dei documenti previsti, e per l'invio delle domande, aprirà il giorno 16 settembre 2024, alle ore 10:00, e chiuderà il giorno 30 dicembre 2025, alle ore 16:00.

Le Domande di intervento finanziario mancanti anche di uno solo dei documenti previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento Operativo, saranno ritenute non ammissibili.

L'Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le Domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili, che potranno essere eventualmente incrementate con ulteriori stanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale.

A seguito delle verifiche effettuate sulle disponibilità delle risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso, oppure di disporre la chiusura dell'intervento finanziario di cui al presente Regolamento Operativo.

Per le altre Domande di intervento finanziario, anche se pervenute prima della chiusura dello sportello operativo, si procederà alla valutazione solo successivamente nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, di decadenze e/o di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.

Ogni impresa può presentare una sola Domanda di intervento finanziario. Ulteriori domande di intervento finanziario potranno essere presentate al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- a) la domanda di intervento finanziario precedentemente presentata non sia stata ammessa;
- b) l'Impresa richiedente abbia rinunciato formalmente all'intervento finanziario in precedenza deliberato;
- c) l'Impresa richiedente abbia estinto il debito relativo al precedente intervento finanziario ricevuto a valere sul presente Regolamento Operativo

### **ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Ai fini dell'accesso agli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento Operativo, le imprese dovranno presentare online, esclusivamente mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica resa disponibile, la documentazione di seguito elencata:

- a) Domanda di intervento finanziario (Allegato n. 1), redatta in modalità telematica, generata in formato pdf automaticamente dalla piattaforma informatica e firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- b) Business plan descrittivo, in uno nella domanda, contenente le informazioni di cui all'Allegato n. 2;
- c) Business plan numerico semplificato, elaborato utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 3a, riservato alle imprese che operano in regime di contabilità non ordinaria, nonché a tutte le iniziative imprenditoriali classificate "micro iniziative" (Linea di Intervento 1), e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- d) Business plan numerico ordinario, elaborato utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 3b, riservato alle imprese che operano in regime di contabilità ordinaria e la cui iniziativa imprenditoriale è classificata "piccola-media iniziativa" (Linea di Intervento 2), e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- e) Nell'ipotesi di richiesta di intervento finanziario a titolo di "*de minimis*", Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 2831/2023 relativo agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*", redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 4, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- f) Per le società di capitali, anche i seguenti documenti:
  - Copia dei Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali contabilmente chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale/revisore contabile e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 5a, attestante il possesso dei parametri contabili da parte delle società di capitali, e firmata digitalmente dal legale rappresentante e dal professionista;
- g) Per le società di persone e le ditte individuali, anche i seguenti documenti:
  - Copia delle Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, comprensive delle relative attestazioni di invio telematico;
  - Situazioni contabili relative agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 5b, attestante il possesso dei

- parametri contabili da parte delle società di persone e delle ditte individuali, e firmata digitalmente dal legale rappresentante e dal professionista;
- h) Situazione contabile aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario;
- i) Situazione contabile aggiornata a data recente, e comunque recante data non oltre tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario;
- j) Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (che le imprese potranno richiedere direttamente online accedendo al sito web [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) relativa agli ultimi 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, e rilasciata alla data più recente disponibile, e da trasmettere obbligatoriamente anche qualora la stessa evidenzi l'inesistenza di segnalazioni per il periodo richiesto;
- k) Copia degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell'unità produttiva nell'ambito della quale verrà realizzato il programma di investimento. Costituisce titolo di disponibilità dell'unità produttiva anche il preliminare registrato di acquisto o di locazione, eventualmente condizionato all'ammissibilità della proposta imprenditoriale presentata;
- l) Nell'ipotesi di realizzazione di nuovi fabbricati produttivi, di ampliamento di fabbricati produttivi preesistenti, o di interventi rilevanti e strutturali in opere murarie:
- planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamenti, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
  - principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato produttivo, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della società;
- m) Preventivi, computo metrici e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere (ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al parametro di valutazione 2.3 previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento Operativo, i corrispondenti preventivi dovranno obbligatoriamente riportare la specifica dicitura "*Bene ricadente nella categoria Industria 4.0*");
- n) Idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata predisposta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 6), attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, e la zona in cui ricade l'unità produttiva interessata al programma di investimento;
- o) Nell'ipotesi di acquisto di terreni e/o immobili: perizia giurata redatta da un professionista abilitato secondo le disposizioni vigenti, attestante, a seconda dei casi: i) il valore di mercato del terreno; ii) il valore di mercato dell'immobile, nonché la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata; eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse; l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo; l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per i cinque anni successivi al completamento del programma del investimento; l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
- p) Nell'ipotesi di acquisto di un immobile esistente: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 7, firmata digitalmente dal legale rappresentante;



## **ART. 11 – VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DI MERITO**

L'esame delle domande di intervento finanziario è effettuato dal Soggetto gestore, di regola entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di intervento finanziario, o di completamento della stessa ove previsto.

Nel caso di sospensioni dell'esame della domanda di intervento finanziario a seguito di richiesta di integrazioni, verranno esaminate e deliberate le domande di intervento finanziario che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso all'intervento finanziario da parte delle richieste sospese.

L'esame delle domande di intervento finanziario prevede le seguenti fasi:

- 1) verifica formale (preliminare) della domanda presentata, finalizzata ad accertare:
  - l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento Operativo;
  - la completezza e correttezza della documentazione presentata, delle informazioni e dei dati forniti, secondo quanto previsti dal presente Regolamento Operativo;
  - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'Impresa richiedente, ivi inclusa la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale, e del programma di investimento presentato, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'impresa medesima;
- 2) valutazione di merito, per le sole domande che avranno superato la precedente verifica formale (preliminare), che sarà effettuata, tenuto conto della documentazione, delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente, sulla base dei seguenti criteri e corrispondenti parametri di valutazione:

Criteria di Valutazione	Parametri di Valutazione	Punteggi attribuibili	Soglia minima di ammissione
1) Qualità progettuale ed effetti attesi, basata sui seguenti parametri	1.1) Qualità e chiarezza espositiva del programma di investimento proposto, completezza informativa del Business Plan descrittivo e numerico, ed attendibilità delle ipotesi formulate	da 0 a 15	15
	1.2) Effetti attesi in termini di crescita e/o di espansione dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa, nonché in termini di incremento dei livelli occupazionali	da 0 a 10	
2) Qualità tecnica del progetto proposto, basata sui seguenti parametri	2.1) Programma di investimento proposto rientrante in una delle traiettorie di sviluppo previste in una delle seguenti aree di innovazione della S3 Calabria 2021-2027 (di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 277 del 13 giugno 2024): - Agricoltura 4.0 e Agroalimentare; - Ambiente, Economia Circolare e Biodiversità; - Edilizia ecosostenibile, Energia e clima; - Turismo e Cultura; - ICT, Tecnologie Digitali e Terziario Innovativo; - Smart Manufacturing; - Logistica e Mobilità Sostenibile; - Scienza della vita; - Blue Economy. Il punteggio è assegnato in presenza del requisito <i>(on-off)</i>	5	10
	2.2) Programma di investimento proposto ricadente nella sezione C "Attività Manifatturiere" della classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Il punteggio è assegnato in presenza del requisito <i>(on-off)</i>	5	
	2.3) Rapporto tra Spese per "Macchinari, impianti ed attrezzature varie" (di cui alla categoria E delle Spese ammissibili) rientranti nella categoria "Industria 4.0" (ai sensi dell'Allegato A della Legge dell'11.12.2016, n. 232/2016), ed il totale delle Spese per "Macchinari, impianti ed attrezzature varie" (di cui alla categoria E delle Spese ammissibili) maggiore di 0,40. Il punteggio è assegnato in presenza del requisito <i>(on-off)</i>	15	
3) Valutazione economico-finanziaria dell'impresa e Valutazione del relativo merito creditizio, basate sui seguenti parametri	3.1) Struttura patrimoniale/finanziaria/economica dell'impresa attuale e prospettica, ivi inclusa la valutazione di solvibilità e di default rilevabili da Banche dati disponibili, nonché capacità dell'impresa di dimostrare il rimborso del finanziamento richiesto	da 0 a 20	35
	3.2) Risultanze di Centrale Rischi di Banca d'Italia/Crif/Altre Banche dati disponibili	da 0 a 10	
	3.3) Fattibilità economico/finanziaria del programma di investimento proposto e relativa sostenibilità	da 0 a 20	

Legenda: Si riporta di seguito la tabella di riferimento utilizzata per l'attribuzione dei punteggi suindicati, con esclusione dei parametri di valutazione per i quali è previsto la presenza o meno del requisito ( <i>on-off</i> ), non suscettibili, quindi, di attribuzione di punteggio intermedio	
da 0 a 10	0: nullo; 2: scarso; 4: insufficiente; 6: sufficiente; 8: buono; 10: ottimo
da 0 a 15	0: nullo; 3: scarso; 6: insufficiente; 9: sufficiente; 12: buono; 15: ottimo
da 0 a 20	0: nullo; 5: scarso; 9: insufficiente; 15: sufficiente; 17: buono; 20: ottimo

Il raggiungimento, per ciascuno dei tre Criteri di valutazione sopra elencati, di un punteggio corrispondente alla relativa soglia minima di ammissione, rappresenta il requisito necessario per l'ammissione all'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento Operativo.

E' prevista l'istituzione di un Comitato di valutazione a cui è riservata la funzione di deliberare, a seguito di proposta istruttoria (verifica formale e valutazione di merito) compiuta dal Soggetto gestore e di correlata proposta non vincolante, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate dalle Imprese richiedenti.

Il Comitato di valutazione, nominato dal Soggetto gestore, sarà composto da tre componenti, di cui: n. 2 componenti scelti tra i propri dipendenti in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata in materia di agevolazioni e finanziamenti concessi alle imprese; n. 1 componente individuato a seguito di procedura di selezione, e scelto tra qualificati professionisti esterni in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata nel settore del credito, ed in particolar modo in materia di concessione di finanziamenti alle imprese e di valutazione di merito creditizio. Il Soggetto gestore potrà designare un componente supplente, scelto tra i propri dipendenti, che sostituirà uno dei due componenti interni nei casi di temporanea assenza e/o impedimento. Il Comitato di valutazione, nella prima riunione, nominerà, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente del Comitato.

Il Soggetto gestore, a seguito di delibera assunta dal Comitato di valutazione - e limitatamente alle sole imprese positivamente ammesse, previa verifica ed iscrizione dell'aiuto, connesso all'intervento finanziario deliberato, nella Banca Dati Aiuti Nazionale - pubblica i relativi esiti positivi o negativi sul sito web della Regione Calabria ([www.calabriaeuropa.regione.calabria.it](http://www.calabriaeuropa.regione.calabria.it)), con effetti di notifica per tutti i partecipanti, e procede a comunicare, a mezzo p.e.c., all'Impresa richiedente, l'ammissione all'intervento finanziario con indicazione delle relative condizioni, modalità e termini, oppure l'inammissibilità della domanda di intervento finanziario con indicazione delle relative motivazioni.

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili.

Le imprese interessate hanno la facoltà di presentare istanza di accesso agli atti (utilizzando la modulistica resa disponibile) entro 7 giorni dalla data di comunicazione delle risultanze istruttorie, e potranno presentare istanza di riesame in autotutela (utilizzando la modulistica resa disponibile) entro 5 giorni successivi dal ricevimento degli atti richiesti.

In assenza della presentazione di istanza di accesso agli atti, le imprese interessate potranno presentare istanza di riesame in autotutela entro 15 giorni dalla data di comunicazione delle risultanze istruttorie.

La valutazione delle istanze di riesame si svolgerà in tempi proporzionati al numero delle istanze pervenute e, in ogni caso, si concluderà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame.

## ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO

A seguito di delibera di ammissione all'intervento finanziario, le Imprese beneficiarie dovranno stipulare apposito contratto con il Soggetto gestore, dallo stesso predisposto, e con cui verranno disciplinate modalità, condizioni e termini relativi, in particolar modo, alla realizzazione e rendicontazione del programma di investimento ammesso, all'erogazione dell'intervento finanziario ed al rimborso del finanziamento agevolato, nonché al rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento Operativo. E' fatto obbligo ai sottoscrittori del contratto di intervento finanziario di eleggere domicilio all'interno della regione Calabria.

L'erogazione dell'intervento finanziario deliberato (finanziamento a tasso agevolato + contributo in conto capitale), da effettuarsi a seguito di richiesta formulata dall'Impresa beneficiaria ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal Soggetto gestore, o secondo una diversa modalità che sarà resa pubblica dal medesimo Soggetto gestore, concernente contestualmente entrambe le tipologie di intervento finanziario, avverrà in tre distinte soluzioni, per come di seguito dettagliato:

### Erogazione della I quota a titolo di Anticipazione (30 % dell'intervento finanziario)

L'erogazione della I quota a titolo di Anticipazione, di importo pari al 30 % dell'intervento finanziario deliberato, potrà essere disposta in favore dell'Impresa beneficiaria soltanto dopo che sarà stata acquisita la seguente documentazione:

- Richiesta di erogazione, redatta utilizzando la modulistica resa disponibile, da presentare entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto di intervento finanziario;
- Nell'ipotesi di imprese prive di unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria al momento della presentazione della domanda, visura camerale attestante l'esistenza di unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria;
- Nell'ipotesi in cui in fase di presentazione della domanda, a dimostrazione della disponibilità dell'unità operativa, sia stato trasmesso atto preliminare registrato di locazione, eventualmente condizionato all'ammissibilità della proposta imprenditoriale presentata, è richiesta la copia dell'atto registrato attestante la piena disponibilità a titolo di locazione/comodato dell'unità produttiva nell'ambito della quale verrà realizzato il programma di investimento;
- Nell'ipotesi in cui l'importo dell'intero intervento finanziario deliberato sia superiore ad € 150.000, è richiesta l'acquisizione, utilizzando la modulistica resa disponibile, della documentazione necessaria per l'Informazione Antimafia che sarà tempestivamente richiesta, e quindi acquisita, direttamente dal Soggetto gestore mediante consultazione online della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia). L'Erogazione dell'intervento finanziario, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) recante disposizioni in materia di rilascio dell'Informazione antimafia, è subordinata al rilascio dell'Informazione Antimafia, ovvero alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di consultazione effettuata dal Soggetto gestore tramite BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia).

### Erogazione della II quota a titolo di Sal (40 % dell'intervento finanziario)

L'erogazione della II quota a titolo di Sal, di importo pari al 40 % dell'intervento finanziario deliberato, a fronte della realizzazione e rendicontazione di spese ammissibili in misura almeno pari al 70 % (iva esclusa) dell'importo complessivo del programma di investimento ammesso, potrà essere disposta in favore dell'Impresa beneficiaria soltanto dopo che sarà stata acquisita la seguente documentazione:

- Richiesta di erogazione, redatta utilizzando la modulistica resa disponibile;
- Prospetto riepilogativo, redatto utilizzando la modulistica resa disponibile, riportante gli estremi dei documenti giustificativi di spesa rendicontati (fatture o documenti equipollenti) ed i relativi pagamenti, i quali dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario/assegno bancario non trasferibile/assegno circolare, in misura almeno pari al 40 % dell'intervento finanziario deliberato;
- Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti), i cui originali dovranno recare la dicitura "*Spesa di Euro ..... dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo Competitività Imprese (FCI) del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027*";

- Copia delle dichiarazioni di quietanza liberatoria dei fornitori, redatte utilizzando la modulistica resa disponibile, a ciascuna delle quali dovranno essere allegate le fotocopie dei relativi bonifici/assegni bancari/assegni circolari e le fotocopie degli estratti di conto corrente bancari (oppure, in alternativa, ove gli stessi non fossero disponibili, la lista movimentazioni bancarie intervenute nel periodo di interesse, firmate in ciascuna pagina dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria), da cui si evincono gli addebiti dei pagamenti effettuati;
- Nell'ipotesi di rendicontazione a Sal di spese relative alla realizzazione di immobili e/o di opere murarie ed assimilabili, documentazione tecnico-amministrativa, ove richiesta dalla normativa vigente, relativa a comunicazioni/autorizzazioni richieste e rilasciate; qualora le spese di realizzazione di immobili e/o di opere murarie ed assimilabili risultino completate in occasione della richiesta di erogazione della seconda quota, è richiesta perizia di un professionista abilitato avente per oggetto la descrizione dettagliata delle opere realizzate e la conformità delle stesse alle singole fatture di spesa rendicontate;
- Copia del registro iva acquisti e del libro cespiti ammortizzabili, firmati dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria, ed attestanti l'annotazione dei documenti giustificativi di spesa rendicontati (fatture o documenti equipollenti)

Il Soggetto gestore, si riserva la facoltà di effettuare, in occasione della richiesta di erogazione della II quota a titolo di Sal, un sopralluogo, presso l'unità operativa ove è stata prevista la realizzazione del programma di investimento, finalizzato ad accertare l'esistenza dei beni acquistati e rendicontati.

#### Erogazione della III quota a titolo di Saldo (massimo 30 % dell'intervento finanziario)

L'Impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento, ovvero dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, dovrà trasmettere al Soggetto gestore la richiesta di erogazione del saldo dell'intervento finanziario deliberato.

L'erogazione della III quota a titolo di Saldo, di importo massimo pari al 30 % dell'intervento finanziario deliberato, a seguito della ultimazione del programma di investimento ammesso, potrà essere disposta in favore dell'Impresa beneficiaria soltanto dopo che sarà stata acquisita la seguente documentazione:

- Richiesta di erogazione, redatta utilizzando la modulistica resa disponibile;
- Prospetto riepilogativo, redatto utilizzando la modulistica resa disponibile, riportante gli estremi dei documenti giustificativi di spesa rendicontati (fatture o documenti equipollenti) ed i relativi pagamenti, i quali dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario/assegno bancario non trasferibile/assegno circolare, in misura almeno pari al 70 % dell'intervento finanziario deliberato, e ciò tenuto conto di quanto già pagato e documentato in occasione della richiesta di erogazione della II quota a titolo di Sal;
- Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti), i cui originali dovranno recare la dicitura "*Spesa di Euro ..... dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo Competitività Imprese (FCI) del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027*";
- Copia delle dichiarazioni di quietanza liberatoria dei fornitori, redatte utilizzando la modulistica resa disponibile, a ciascuna delle quali dovranno essere allegate le fotocopie dei relativi bonifici/assegni bancari/assegni circolari e le fotocopie degli estratti di conto corrente bancari (oppure, in alternativa, ove gli stessi non fossero disponibili, la lista movimentazioni bancarie intervenute nel periodo di interesse, firmate in ciascuna pagina dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria), da cui si evincono gli addebiti dei pagamenti effettuati;
- Nell'ipotesi di rendicontazione a Saldo di spese relative alla realizzazione di immobili e/o di opere murarie ed assimilabili, documentazione tecnico-amministrativa, ove richiesta dalla normativa vigente, relativa a comunicazioni/autorizzazioni richieste e rilasciate; in occasione della richiesta di erogazione della terza quota, è necessario trasmettere perizia di un professionista abilitato avente per oggetto la descrizione dettagliata delle opere realizzate e la conformità delle stesse alle singole fatture di spesa rendicontate;
- Copia del registro iva acquisti e del libro cespiti ammortizzabili, firmati dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria, ed attestanti l'annotazione dei documenti giustificativi di spesa rendicontati (fatture o documenti equipollenti)

- Breve relazione finale relativa al programma di investimento realizzato ed agli obiettivi raggiunti;
- Dichiarazione attestante la coerenza del progetto con il principio "Do not Significant Harm – DNSH", per come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento Operativo

L'Impresa beneficiaria è obbligata ad assicurare che, entro e non oltre la data di ultimazione del programma di investimento realizzato e rendicontato, vengano rispettati i punteggi assegnati, in fase istruttoria, relativamente ai tre parametri di cui al Criterio di Valutazione 2) "Qualità tecnica del progetto presentato" previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento Operativo.

L'erogazione della III quota a titolo di Saldo, è comunque subordinata all'effettuazione, da parte del Soggetto gestore direttamente e/o per il tramite di terzi all'uopo incaricati, di sopralluogo, presso l'unità operativa ove è stato realizzato il programma di investimento, finalizzato ad accertare l'esistenza dei beni acquistati e rendicontati.

La rendicontazione di spesa dovrà essere attestata anche mediante rilascio di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Soggetto gestore, ricevuta dall'impresa la documentazione contrattualmente prevista e, nell'ipotesi ricorrente, idonea rendicontazione di spesa sulla base degli stati di avanzamento raggiunti, effettua la verifica sulla completezza della documentazione prodotta e sulla coerenza del programma di investimenti rendicontato rispetto al programma di investimento ammesso, nonché sulla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale, riservandosi di richiedere integrazioni ritenute necessarie a suo insindacabile giudizio, che dovranno essere inviate dall'Impresa beneficiaria entro 15 giorni successiva alla ricezione della richiesta. Qualora l'Impresa beneficiaria non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, il Soggetto gestore prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.

Il Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dal Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo del contributo in conto capitale corrispondente all'inadempienza, e versato agli enti previdenziali e assicurativi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3 e 8-bis del Decreto-legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013.

A seguito di esito positivo di tali verifiche, il Soggetto gestore erogherà le quote dell'intervento finanziario (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale).

L'Impresa beneficiaria, pena la risoluzione del contratto, si impegna a trasmettere al Soggetto gestore, entro 90 giorni dall'erogazione del saldo finale e secondo le modalità da questo definite, la documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento (iva inclusa) dell'intero programma di investimento rendicontato ed ammesso.

L'intervento finanziario deliberato (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale) potrà essere proporzionalmente ridotto qualora il programma di investimento sia stato realizzato e rendicontato a saldo in misura inferiore rispetto al corrispondente importo ammesso in istruttoria, e comunque realizzato in misura almeno pari al 70 % del programma di investimento ammesso in istruttoria per come previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento Operativo, sempre che ne siano garantite le caratteristiche originariamente previste e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Regolamento Operativo e dagli obiettivi sostanziali del progetto proposto ed ammesso in istruttoria.

Il rimborso del finanziamento a tasso agevolato avverrà mediante pagamento posticipato. alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, di n. 32 rate trimestrali di ammortamento, oltre al pagamento di rate trimestrali di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata di massima 24 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a finanziamento.

Le specifiche modalità di erogazione, rendicontazione e rimborso saranno disciplinate nel contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti.

### **ART. 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE**

Le Imprese beneficiarie, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, nonché a quanto espressamente disciplinato nel contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, sono obbligati per tutta la durata del medesimo contratto, e fino alla totale estinzione del finanziamento agevolato, a quanto segue:

- a) assicurare che le attività previste dal programma di investimento ammesso vengano realizzate entro i termini iniziali e finali indicati nella domanda e comunque non oltre i termini previsti nel presente Regolamento Operativo;
- b) notificare preventivamente al Soggetto gestore, pena l'eventuale revoca dell'intero intervento finanziario concesso a qualsiasi titolo (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale), eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status, e comunque ogni cambiamento od evento che possa modificare o che modifichi il suo assetto giuridico e/o amministrativo o che possa incidere o che incida sulla sua consistenza patrimoniale, sulla sua situazione finanziaria ed economica o sulla sua capacità produttiva;
- c) fermo il rispetto di quanto previsto al successivo art. 14, assicurare la puntuale e completa realizzazione del programma di investimento in conformità a quanto previsto dal programma di investimento ammesso, ed entro i termini stabiliti;
- d) assicurare che il programma di investimento realizzato non siano sostanzialmente difforme dal programma di investimento ammesso, sempre che eventuali variazioni sostanziali non siano state preventivamente segnalate al Soggetto gestore, e da questo autorizzate;
- e) assicurare che, a conclusione del programma di investimento realizzato e rendicontato, vengano rispettati i punteggi assegnati, in fase istruttoria, relativamente ai tre parametri di cui al Criterio di Valutazione 2) "Qualità tecnica del progetto presentato" previsti dall'articolo 11 del presente Regolamento Operativo;
- f) realizzare il programma di investimento ammesso, in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- g) capitalizzare gli investimenti, che devono quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica o fiscale;
- h) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dell'intervento finanziario, la documentazione originale di spesa rendicontata;
- i) rispettare quanto disposto in tema di cumulo delle agevolazioni dalla normativa europea;
- j) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
- k) riportare su tutti i documenti giustificativi di spesa originali, e presentati a supporto della domanda di pagamento, la dicitura prevista "*Spesa di Euro ..... dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo Competitività Imprese (FCI) del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027*";
- l) accettare sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione del programma di investimento, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
- m) fornire, ove richiesto dal Soggetto gestore, e secondo le modalità dallo stesso definite, una relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del programma di investimento ammesso, su eventuali ritardi e sul raggiungimento degli obiettivi previsti in progetto;
- n) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
- o) mantenere attiva l'unità operativa dell'impresa, oggetto di intervento finanziario, sul territorio della regione Calabria per una durata non inferiore a quella prevista per il rimborso integrale del finanziamento agevolato;

- p) consentire ai funzionari comunitari e regionali, nonché ai soggetti delegati dal Soggetto gestore preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, di effettuare, in qualunque momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'Impresa beneficiaria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione del programma di investimento ammesso e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento Operativo, nonché di richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sull'intervento finanziario concesso;
- q) assicurare la coerenza del progetto con il principio "Do not Significant Harm – DNSH" di cui alla Metodologia e Criteri di selezione delle Operazioni" del PR FESR 2021-27 e i corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2139/2021 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione, in coerenza con la guida operativa al rispetto del DNSH reperibile al seguente link: <https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>;
- r) dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come previsto dagli "Orientamenti tecnici per Infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, Comunicazione 2021/C373/01" e come indicato dalla Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 DPCoe-MASE-JASPERS del 6.10.2023;

#### **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO**

Il contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, concernente il finanziamento a tasso agevolato ed il contributo in conto capitale, si intenderà integralmente risolto "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento Operativo, dell'Impresa beneficiaria;
- b) rinuncia al programma di investimento ammesso;
- c) qualora l'Impresa beneficiaria non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Regolamento Operativo e previsti nel contratto di intervento finanziario, nonché nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia sostanzialmente conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto proposto ed ammesso e/o alle dichiarazioni, dati, informazioni forniti nella domanda di intervento finanziario, nei relativi allegati ed in fase istruttoria;
- d) destinazione totale o parziale dell'intervento finanziario a fini diversi da quelli indicati nel presente Regolamento Operativo;
- e) alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto del programma di investimento, nel quinquennio successivo alla concessione dell'intervento finanziario;
- f) mancata realizzazione del programma di investimento in misura almeno pari al 70 % del programma di investimento ammesso in istruttoria;
- g) assoggettamento dell'Impresa beneficiaria a fallimento, liquidazione volontaria o giudiziale, oppure a procedure concorsuali;
- h) sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché nell'ipotesi di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- i) mancato rispetto delle disposizioni in merito al cumulo degli aiuti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento Operativo.

Il Soggetto gestore, previa valutazione di merito, si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, concernente il finanziamento a tasso agevolato ed il contributo in conto capitale, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- a) diversità sostanziale della situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria o tecnica dell'Impresa beneficiaria da quella dichiarata all'atto della richiesta di intervento finanziario, in qualunque momento tale diversità dovesse essere constatata;
- b) qualora si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente articolo 13 del presente Regolamento Operativo;



- c) qualora il programma di investimento rendicontato a consuntivo, non risulti organico e strettamente funzionale e necessario all'attività di impresa, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di intervento finanziario;
- d) per mancato, parziale o ritardato pagamento da parte dell'Impresa beneficiaria, relativamente al finanziamento agevolato concesso, di almeno tre rate consecutive scadute;
- e) qualora l'impresa beneficiaria non trasmetta al Soggetto gestore, entro 90 giorni dall'erogazione del saldo finale, e secondo le modalità da questo definite, la documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento (iva inclusa) dell'intero programma di investimento rendicontato.

In caso di risoluzione del contratto di intervento finanziario stipulato, l'Impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo percepito, secondo le modalità ed i tempi specificamente previsti nel contratto di intervento finanziario, maggiorato di una penale pari al 5,00 % a titolo di risarcimento danni, da calcolarsi sul debito residuo.

In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa beneficiaria dovrà provvedere alla restituzione della somma ancora dovuta, maggiorata della penale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di risoluzione contrattuale.

Successivamente alla comunicazione di risoluzione contrattuale, non è ammessa alcuna forma di rateizzazione del debito residuo esistente.

Nel corso della durata del finanziamento agevolato, non è ammessa alcuna forma di rinegoziazione del debito esistente, né allungamento o sospensione del piano di rimborso del finanziamento concesso.

In caso di mancata spontanea restituzione, Fincalabra S.p.A procederà al recupero coattivo dei crediti nei confronti delle Imprese beneficiarie inadempienti, mediante adozione e notifica alle stesse di ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, quindi mediante azione di recupero coattivo di quanto dovuto a mezzo ruolo esattoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante l'autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla società Fincalabra SpA, relativi al recupero di finanziamento agevolati, emessa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 9 giugno 2023 e la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 17, comma 3-bis e comma 3-ter, del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e dell'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I crediti nascenti dagli interventi finanziari erogati in base al presente Regolamento Operativo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono garantiti da privilegio, ed in particolar modo "sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi".

## **ART. 15 – MONITORAGGIO E CONTROLLI**

I funzionari comunitari e regionali, nonché i soggetti delegati dal Soggetto gestore, preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, potranno effettuare, in qualsiasi momento verifiche, controlli, accertamenti documentali, richieste di informazioni, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, finalizzati a:

- a) verificare e controllare lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del programma di investimento;
- b) accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento Operativo;
- c) verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, e poste alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'intervento finanziario agevolativo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute;
- d) verificare il rispetto delle prescrizioni previste in capo all'Impresa beneficiaria anche successivamente all'ultimazione del programma di investimento

L'Impresa beneficiaria ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese, e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.

#### **ART. 16 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'**

L'Impresa beneficiaria, in tema di informazione, pubblicità e comunicazione, è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 ed Allegato IX).

All'Impresa beneficiaria spetta informare il pubblico in merito all'intervento finanziario ottenuto in base al presente Regolamento Operativo, ed in particolar modo nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali dell'Impresa beneficiaria, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo ad operazioni sostenute il cui costo totale supera € 500.000;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Se l'Impresa beneficiaria non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, che prevede l'obbligo di usare l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione, oppure i propri obblighi di cui al presente articolo, e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, verranno applicate misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutte le Imprese beneficiarie che gli elenchi delle Imprese beneficiarie e delle Imprese escluse saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sui siti istituzionali del Soggetto gestore e della Regione Calabria.

L'Impresa beneficiaria dell'intervento finanziario avrà, inoltre, l'obbligo di collaborare con il Soggetto gestore, alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati e ai risultati ottenuti nell'ambito del PR Calabria FESR-FSE+ 2021/2027.

Copia integrale del presente Regolamento Operativo, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicata sul sito web della Regione Calabria, ([www.calabriaeuropa.regione.calabria.it](http://www.calabriaeuropa.regione.calabria.it)), nonché sul sito web del Soggetto gestore ([www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it)).

## **ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati personali forniti dalle Imprese beneficiarie all'Amministrazione regionale e/o al Soggetto gestore nell'ambito del presente Regolamento Operativo, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore tratteranno le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore raccolgono i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elaborano secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione regionale e/o del Soggetto gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in loro possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione regionale e/o del Soggetto gestore potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione dell'Impresa richiedente all'avviso.

Titolare del trattamento è: Fincalabra SpA, Via Pugliese n. 30 – 88100 Catanzaro.

## **ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento Operativo, si rimanda, ove applicabile, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia., nonché alla Guida utente resa disponibile e da utilizzarsi ai fini della corretta predisposizione, compilazione ed invio della domanda tramite piattaforma informatica.

Il Soggetto gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento Operativo.